FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2025-1147 QPC dell'11 luglio 2025, *M. Azizbek K.* [Procedimento in contraddittorio asimmetrico per il contenzioso relativo a taluni atti amministrativi]

15/07/2025

Il *Conseil constitutionnel* ha integralmente accolto una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dal *Conseil d'État*.

La disposizione contestata era l'art. L. 773-11, par. II, del Codice della giustizia amministrativa, nella formulazione risultante dalla legge n. 2024-42 del 26 gennaio 2024. Vi si prevedeva che nel contenzioso su alcuni atti amministrativi l'amministrazione potesse produrre dinanzi al giudice elementi sottratti al contraddittorio. Il ricorrente nel giudizio *a quo* – affiancato dal *Conseil national des barreaux* e dalle altre parti intervenute – lamentava che la facoltà riconosciuta dal legislatore all'amministrazione non fosse accompagnata da sufficienti garanzie per il ricorrente nel processo amministrativo. I parametri invocati erano i principi del contraddittorio e della parità delle armi, i diritti di difesa, il diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo, il diritto a un giusto processo e il principio di eguaglianza dinanzi alla giustizia.

Il *Conseil constitutionnel* ha fatto notare che il diritto a un giusto processo, i diritti di difesa e il principio del contraddittorio esigono che tutti i documenti contenuti nel fascicolo vengano comunicati a ciascuna delle parti. In linea di principio, il giudice non può decidere basandosi su elementi che una delle parti non ha potuto consultare e, conseguentemente, non è stata in grado di contestare.

L'art. L. 5 del Codice della giustizia amministrativa ammette che le esigenze proprie del contraddittorio possano essere rimodulate per tenere conto dell'emergenza, del segreto della difesa nazionale e della tutela della sicurezza delle persone. La disposizione contestata prevedeva l'applicazione di una procedura derogatoria nel caso in cui fosse in gioco la prevenzione di azioni terroristiche. Come risulta dai lavori preparatori, il legislatore del 2024 ha inteso tutelare gli interessi fondamentali della Nazione e ha perseguito l'obiettivo di contrasto del terrorismo, riconducibile all'obiettivo di valore costituzionale di prevenzione dei reati contro l'ordine pubblico. La disposizione contestata, tuttavia, permetteva all'amministrazione di sottrarre al contraddittorio tutti gli elementi su cui si fossero basate, fra le altre, decisioni di scioglimento di associazioni, di chiusura di luoghi di culto, di congelamento dei beni. Più in generale, il contraddittorio sarebbe potuto venire meno per un ampio ventaglio di decisioni riguardanti il soggiorno sul territorio o la cittadinanza. Il procedimento derogatorio, perciò, avrebbe trovato applicazione in relazione a «misure di polizia amministrativa che sono suscettibili di arrecare pregiudizio ai diritti delle persone interessate, in particolare la libertà di associazione, la libertà di circolazione, la libertà di coscienza, il libero esercizio del culto, il diritto di

espressione collettiva delle idee e delle opinioni, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto di asilo» (par. 12).

In secondo luogo, la disposizione contestata imponeva all'amministrazione di dare conto al giudice delle ragioni che consigliavano di sottrarre al contraddittorio determinati elementi o informazioni; al tempo stesso, però, essa non prevedeva che di quelle ragioni fosse messo a conoscenza il ricorrente nel processo amministrativo. In condizioni siffatte, l'interessato può ritrovarsi privato di qualsiasi possibilità di conoscere e, *a fortiori*, di contestare gli elementi su cui si è basata la misura amministrativa adottata nei suoi confronti.

In conclusione, il legislatore non ha effettuato un bilanciamento equilibrato delle esigenze costituzionali rilevanti.

Sul piano degli effetti temporali, l'effetto abrogativo della decisione si produce fin dalla data di pubblicazione della decisione del *Conseil constitutionnel*. Le decisioni giurisdizionali emesse prima di quella data non potranno essere contestate sulla base di questa declaratoria d'incostituzionalità.

***

La decisione è consultabile a questo *link*; questo, invece, è il *link* al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne